REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Oggetto:	Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, art.12 del D.Lgs. n. 152/2006
Codice Pratica:	**VER-2024_034**
Piano:	Piano di Lottizzazione Convenzionato in conformità al P.U.G.C. adottato, Comparto Attuativo 1, zona B 7.8, ma in Variante al P.R.G. vigente, Località Colle Verde
Rif.Leg.Piano	Art. 4 L.R. 36/1987
Autorità Procedente:	Comune di Castelnuovo di Porto
Proponente:	*omissis*

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

Con nota prot. n. 20062 del 7/11/2024, acquisita con prot. n. 1377204 del 8/11/2024, Il Comune di Castelnuovo di Porto, in qualità di *Autorità Procedente*, ha inviato alla scrivente Area (di seguito *Autorità Competente*) il link contenente la documentazione al fine dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 per il piano in oggetto.

Con nota prot. n.1400828 del 14/11/2024 l'AC ha richiesto alla AP il perfezionamento dell'istanza.

Con nota prot. n.21455 del 29/11/2024, acquisita in pari data al protocollo regionale n.1474732, L'AP ha perfezionato l'istanza.

DATO ATTO che con nota prot. n. 1508097del 06/12/2024, l'Autorità Competente ha comunicato e integrato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica
- Area Pareri geologici e sismici, Suolo e Invasi
- Area Ciclo delle Acque, Concessioni idriche e Servizio idrico integrato

Regione Lazio
Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi
- Area Qualità dell'Ambiente

Regione Lazio
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare
- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale

Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste
- Area Usi Civici
- Area Governo del Territorio e Multifunzionalità, Forestazione

Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria
- Area Promozione della Salute e Prevenzione

Regione Lazio
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura
- Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
- Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale

ARPA Lazio - Area Informazione e Reporting Ambientale

Città Metropolitana di Roma Capitale
- Dipartimento II, "Viabilità e Mobilità"
- Dipartimento III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"
- Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO 2

ACEA ATO 2 S.p.A.

ASL Roma 4

Con la sopra richiamata nota la AC ha contestualmente richiesto alla AP, a seguito della conclusione della fase di consultazione, di fornire riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, la trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa, ed eventuali ulteriori considerazioni utili alla conclusione dell'istruttoria, incluse le modalità di recepimento delle indicazioni fornite e/o condizioni impartite da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;

PRESO ATTO che da parte dei SCA sono pervenuti i seguenti pareri:

1	**Regione Lazio -** Direzione regionale agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste Area governo del territorio, multifunzionalità e foreste *Nota prot. n.1550573 del 17/12/2024*
2	**ARPALAZIO** *Nota prot. n.95363 del 24/12/2024, acquisita con prot.n. 1577910 del 24/12/2024*
3	**Città Metropolitana di Roma Capitale -** DIPARTIMENTO IV Pianificazione strategica e Governo del territorio - SERVIZIO 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG" *Nota prot. n.222207 del 27/12/2024, acquisita con prot.n. 1581001 del 27/12/2024*

PRESO ATTO che la Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica - Area ciclo delle acque, concessioni idriche e servizio idrico integrato con nota prot. n.1519898 del 10/12/2024 ha

REGIONE LAZIO

comunicato: "*VISTA la natura e l'ubicazione del programma, la scrivente Area, non essendo interessato l'Ambito di Applicazione definito con D.G.R. n°445 del 16.06.2009 "Provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano, di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani, modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1317 del 05 dicembre 2003", non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo. Per le motivazioni di cui sopra, quest'Area, provvederà ad archiviare la presente istanza senza ulteriori atti*";

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

- ✓ *… La superficie totale di zonizzazione è di 14.270,00 mq che in virtù dell'indice di edificabilità fondiaria (IFP) di 0,35 mc/mq, dettato dall'art.20 comma 6 e relativo al comparto attuativo per intervento Nuova Edificazione, tramite convenzione, consente la realizzazione della seguente volumetria edificabile: 14.270 x 0,35 = 4.994,50 mc…;*
- ✓ *… il progetto prevede la realizzazione di nove abitazioni di cui cinque unifamiliari e quattro bifamiliari che nel complesso sviluppano una cubatura di 4.991,61 mc a fronte di una superficie coperta di 1.559,88 MQ….;*
- ✓ *… La superficie complessiva del comparto misura 14.270 mq per un volume di progetto pari a 4.991,61 mc in base al quale è stata calcolata, in conformità alla Legge 122/89, la superficie destinata a parcheggi privati che non dovrà essere inferiore a 1/10 della cubatura. Pertanto la superficie dei parcheggi sarà di 544,50 mq, superiore al valore minimo di 499,45 mq….;*
- ✓ *… Relativamente agli standard, essi sono stati calcolati in base al numero di 43 abitanti insediati e misureranno complessivamente: 387,00 mq di verde pubblico (Art. 3 Lettera C D.M. 1444/1968) e 107,5 mq di parcheggio pubblico (Art. 3 Lettera D, D.M. 1444/1968). La loro localizzazione è prevista lateralmente alla viabilità. Analogamente risultano reperiti gli standard per urbanizzazione secondaria: mq 225 per istruzione e mq 100 per attrezzature di interesse comune….;*
- ✓ *… La zona già dispone dei alcuni servizi a rete: come le fognature che corrono lungo la viabilità posta a valle e la linea di adduzione dell'acqua, presente su entrambe le strade interne, così come la rete elettrica, telefonica e del metano e pertanto il P.P. prevede i relativi allacciamenti alle reti PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO P.P….;*

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

1 **Regione Lazio -** Direzione regionale agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste
Area governo del territorio, multifunzionalità e foreste
Nota prot. n.1550573 del 17/12/2024
Con la presente si riscontra la comunicazione pervenuta in data 06 dicembre us, iscritta agli atti con prot. n. 1508097, relativa all'avvio della fase di consultazione inerente la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in argomento.
Per quanto attiene alla materia attribuita alle competenze della scrivente, è opportuno, al fine di valutare le potenziali interferenze con gli habitat oggetto di tutela da parte delle normativa forestale vigente, che venga approfondito, in previsione della predisposizione del rapporto ambientale, il quadro delle informazioni inerenti agli assetti vegetazionali, con riguardo alle componenti di interesse forestale, presenti all'interno delle aree di intervento ed eventualmente oggetto di azioni comportanti eliminazione di superfice boscata.

REGIONE LAZIO

Si ricorda che ai fini della classificazione e descrizione delle formazioni forestali dovrà essere fatto riferimento ai requisiti di legge stabiliti dal combinato disposto dell'art. 4 della LR n. 39/02 e dell'art. 3 del D lgs n. 34/18.
In particolare, ai fini della identificazione degli habitat forestali, e delle comunità vegetali ivi presenti edificate da specie arboree e/o arbustive, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti specifiche:
Bosco:
aree, occupate da specie arboree associate o meno ad arbustive, di 2.000 m2 di estensione, con grado di copertura maggiore del 20% e larghezza media superiore a 20 ml;
aree ripariali di qualsiasi estensione, edificate da specie allegato A1 + A2 + A3 exLR n. 39/02;
arbusteti, edificati da specie Allegato 3 con specie allegato A1 + A2 exLR n. 39/02, prescindendo da termini di estensione e copertura;
aree già boscate in cui l'assenza della copertura arborea è da intendersi a carattere temporaneo (periodo di tempo pari al turno minimo previsto da RR n. 7/05;
Aree assimilate:
nuclei isolati di specie allegato A3 ex LR n. 39/02 aventi estensione di 5.000 m2, copertura del 50% e larghezza media di 20 ml;
nuclei isolati di specie allegato A3 ex LR n. 39/02 in aree con pendenza maggiore del 30%.
Inoltre, ai fini della quantificazione delle superfici occupate da habitat forestale, dovrà essere tenuta in considerazione la presenza di popolamenti aventi i requisiti di legge per essere identificati bosco, anche se esterni alle aree oggetto di studio ma comunque in diretta continuazione o ad essi contigui (distanza tra punti vicini non superiore 20 ml o infrastrutture di larghezza non superiore a 10 ml).
Nell'ambito degli approfondimenti è pertinente, a parere della scrivente, che venga stimata la superfice occupata da ambiti classificati bosco o aree assimilata a bosco, potenzialmente oggetto di trasformazione ad altra destinazione o forma d'uso, al fine di valutare i conseguenti oneri compensativi da porre in atto in fase di realizzazione.
Tanto si ritiene al fine di stabilire l'effettivo coinvolgimento della scrivente nella procedura in argomento e, conseguentemente, consentire l'eventuale espressione di parere qualora previsto

2 ARPALAZIO

Nota prot. n.1577910 del 24/12/2024
Il comune di Castelnuovo di Porto ha una popolazione residente pari a 13.178 abitanti (Istat al 01/01/2024), una Superficie di 76 km², e una Densità abitativa pari a 160,51 ab/km².
Con riferimento Rapporto Preliminare (di eseguito RP) di verifica di Assoggettabilità a VAS redatto a Ottobre 2024 relativo "Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. ed In conformità al P.U.G.C., Località Colle Verde", si rileva sinteticamente che il Piano in esame prevede la realizzazione di nove abitazioni di cui cinque unifamiliari e quattro bifamiliari con n. 43 abitanti insediabili.
Il progetto è direttamente collegabile al "Piano Particolareggiato art. 4 L.R. 36/86", relativa al comparto attuativo zona B 7.8, ricadente nella Perimetrazione dei nuclei spontanei, in conformità al P.U.G.C. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2022, ma in Variante al P.R.G. vigente, che invece classifica l'area oggetto di intervento come zona E-agricola.
L'area oggetto di proposta si trova in direzione est del centro di Castelnuovo di Porto, in prossimità ed a diretto contatto con la zona residenziale di P.R.G. denominata "Colle Verde". Essa si estende per una superficie di 14.270,00 mq ed include due lotti distinti catastalmente al foglio …omissis…, di consistenza pari a mq 6.887 e la particella …omissis… di consistenza pari a mq 7.683.
Detta area, nel contempo ricade nella perimetrazione dei nuclei spontanei (Adozione DCC n. 2/2014 – Controdeduzioni DCC n. 35/2016), ad oggi esecutiva e risulta conforme al P.U.G.C. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2022; è inserita all'interno della perimetrazione n. 10 ed è individuata come comparto attuativo "n.1" Sottozona B7 – Completamento e recupero nuclei edilizi abusivi -, disciplinata dall' art. 20 delle N.T.A. del P.U.G.C. del Comune di Castelnuovo di Porto, che consente l'edificazione soggetta a convenzione attraverso Piani Attuativi o P.d.C. convenzionato ai sensi

REGIONE LAZIO

dell'art. 28bis del D.P.R. 380/2001, per la nuova edificazione e per il reperimento degli standard. Sostanzialmente l'area di intervento è da ritenersi, per quanto concerne la competenza del Comune di Castelnuovo di Porto, area urbanisticamente trasformata. La zona già dispone dei servizi a rete quali: acquedotto comunale, fognatura confluente a depuratore, gas, telefonia ed elettricità; in tal senso, sono da prevedere soltanto i necessari allacciamenti alle reti, oltre alla realizzazione dei parcheggi pubblici, adeguamento della viabilità e creazione di spazi a verde.
Il progetto prevede la realizzazione di nove abitazioni di cui cinque unifamiliari e quattro bifamiliari che nel complesso sviluppano una cubatura di 4.991,61 mc a fronte di una superficie coperta di 1.559,88 MQ. La superficie complessiva del comparto misura 14.270 mq per un volume di progetto pari a 4.991,61 mc in base al quale è stata calcolata, in conformità alla Legge 122/89, la superficie destinata a parcheggi privati che non dovrà essere inferiore a 1/10 della cubatura. Pertanto la superficie dei parcheggi sarà di 544,50 mq, superiore al valore minimo di 499,45 mq. Relativamente agli standard, essi sono stati calcolati in base al numero di 43 abitanti insediati e misureranno complessivamente: 387,00 mq di verde pubblico (Art. 3 Lettera C D.M. 1444/1968) e 107,5 mq di parcheggio pubblico (Art. 3 Lettera D, D.M. 1444/1968). La loro localizzazione è prevista lateralmente alla viabilità. Analogalmente risultano reperiti gli standard per urbanizzazione secondaria: mq 225 per istruzione e mq 100 per attrezzature di interesse comune.
VERIFICA URBANISTICA E STANDARD
SUPERFICIE TERRITORIALE: 14.270,00 mq;
VOLUME CONSENTITO: = 4.994,50 mc
SUPERFICIE EDIFICABILE: 4.994,50/3,20 = 1.560,78 MQ
calcolo standard urbanistici (In conformità alla DM 1444/68) minimi
ABITANTI INSEDIATI = 43 ABITANTI (come da tabella di P.U.G.C.)
VERDE PUBBLICO: = 387,00 MQ
PARCHEGGI = 107,50 MQ
AREA PER ISTRUZIONE DI PROGETTO = 193,5 MQ
AREA PER ATTREZZATURE COMUNI = 86 MQ
PARCHEGGI PERTINENZIALI= 499, 16 MQ
In premessa, si evidenzia, che nel territorio comunale di Castelnuovo di Porto sono stati realizzati o in corso di programmazione le seguenti pianificazioni:

- *Determinazione n. G00685 del 26/01/2021: VAS-2017_09 relativa ""Progetto di sviluppo urbanistico e di utilizzazione ai fini produttivi delle aree limitrofe al casello autostradale";*
- *VAS-2019_04 relativa "" P.U.C.G. Piano Urbanistico Comunale Generale ;*

Per quanto sopra rappresentato si rimanda all'Autorità Competente ogni valutazione in merito alla necessità di non frazionare la Valutazione Ambientale Strategica di una pianificazione parcellizzandola in singole pianificazioni, non in linea con il dettato normativo.
Infatti la valutazione, come prescritta dall'art. 6 del D.lgs. 152/2006, dei piani che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale" e della produzione o meno di "impatti significativi sull'ambiente" dovrebbe essere condotta prendendo in considerazione tutte le varianti/pianificazioni che l'amministrazione intende approvare sull'area e non solo quella singolarmente presa, al fine di valutarne gli impatti complessivi come ad esempio il consumo di suolo o il carico antropico connesso. Secondo la giurisprudenza infatti la valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dalle pianificazioni che l'amministrazione ha intenzione di approvare necessita di un'unica procedura con cui vengano valutati i complessivi effetti sull'ambiente.
Conseguentemente la valutazione della significatività degli impatti ambientali, sarebbe valutata in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso e non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto. in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso.
ARIA (ATMOSFERA)
Con riferimento alla matrice aria, si evidenzia che la Regione Lazio con D.C.R. del 5 ottobre 2022, n. 8 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'articolo

REGIONE LAZIO

9 e art. 10 del d.lgs. 155/2010; che con DGR 28 maggio 2021, n. 305 ha aggiornato l'Allegato 4 - classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, che con DGR 15 marzo 2022, n. 119 ha aggiornato la denominazione dei codici delle zone. Per gli effetti del combinato disposto dalle norme sopra specificate, al Comune di Castelnuovo di Porto è stato assegnato il codice univoco IT1219 – Agglomerato di Roma 2021 per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita una qualità dell'aria in classe complessiva 1. (…)

La Classe 1 comprende i Comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite, per almeno un inquinante, e per i quali è prevista l'adozione di provvedimenti specifici. Di conseguenza il Comune di Capena è tenuto ad adottare i provvedimenti per il mantenimento e il risanamento della qualità dell'aria, previsti dall'aggiornamento del PRQA vigente, specificamente:

Sezione III provvedimenti per il mantenimento della Qualità dell'Aria (artt. dal 4 al 9);

• Sezione IV provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria, (artt. dal 12 al 16);

• Sezione V ulteriori provvedimenti da adottarsi nei Comuni dell'Agglomerato di Roma (art 18);

• e nel caso si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, il Comune è tenuto ad assumere i provvedimenti di carattere emergenziale di cui all'art. 25.

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria nel comune di Castelnuovo di Porto si riportano di seguito i dati di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici, mediati sull'intero territorio comunale, riferiti al triennio 2019-2022.

Il comune di Castelnuovo di Porto, nel triennio preso in considerazione (2021-2023), non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma e mostrati nella tabella sovrastante.

Le informazioni sulle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, nei comuni del Lazio, sono disponibili sul sito https://qa.arpalazio.net//index.php del Centro Regionale della Qualità dell'Aria e sia nel sito istituzionale dell'Agenzia: https://www.arpalazio.it/web/guest/ambiente/aria;

In considerazione di quanto sopra esposto e atteso che il Piano in esame, prevede la realizzazione di tipologie edilizie varie, ovvero elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria anche con effetti cumulativi, si ritiene che l'impatto possa essere considerato non rilevante se verranno attuati i provvedimenti tesi al risanamento della qualità dell'aria previsti dall'aggiornamento PRQA (DGR 539 4 agosto 2020), Sezioni III, IV e V. In particolare per quanto riguarda:

• il fabbisogno energetico degli edifici, istallare impianti fotovoltaico, dimensionati per fornire ed accumulare energia elettrica per soddisfare i relativi bisogni energetici.

• la climatizzazione/riscaldamento degli edifici - adottare sistemi (ad es. pompa di calore) che non fanno ricorso a processi di combustione;

• la produzione di acqua calda sanitaria - adottare sistemi (solari termici e/o a pompa di calore) che non fanno ricorso a processi di combustione;

A tal fine si ricorda che nelle fasi di esecuzione del Pdl in esame di rispettare:

• L'art. 26 del D.lg. 199/2021, prevede dal 13/06/2022, ovvero l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

• L'art. 5 della L.R. 27/05/2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia;

RISORSE IDRICHE

In base all'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 23 novembre 2018, n. 18, l'area oggetto del Piano in esame ricade all'interno del "BACINO 14 – TEVERE BASSO CORSO, sottobacino Fiume Tevere 3

Specificatamente per il sottobacino Fiume Tevere 3, il PTAR assegna il seguente giudizio di qualità:

REGIONE LAZIO

Tab. 3 stato qualità bacino idrico

BACINO 14	Tratto Afferente	Stato Ecologico	Stato Chimico
TEVERE BASSO CORSO	Fiume Tevere 3	**SUFFICIENTE**	**BUONO**

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTAR) vigente, all'articolo 10, dispongono l'obiettivo del raggiungimento dello stato di qualità 'buono' dei corpi idrici, secondo il programma di misure identificate nel PTAR compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero l'adozione di tutte le misure atte: a evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati; e/o a ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e ad arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze prioritarie. A tal fine gli Enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il raggiungimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme.

Si segnala inoltre che il monitoraggio triennio 2018-2020 effettuato dalla scrivente Agenzia, come di seguito riportato, nel tratto del Fiume Tevere 3, confermano tale giudizio.

I giudizi sulla qualità dei corpi idrici sono consultabili sul Sistema informativo Regionale Ambientale, all'indirizzo https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#/

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla depurazione dei reflui urbani e approvvigionamento idrico, si segnala che la Regione Lazio per i centri urbani con popolazione superiore ai 2000 A.E. (abitanti equivalenti), con la D.G.R. del 07/12/2023, n. 877 ha approvato le delimitazioni e le perimetrazioni degli agglomerati urbani regionali di cui alla Direttiva n. 91/271/CEE "Concernente il trattamento delle acque reflue urbane", e alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

L'agglomerato urbano "ARL03-013 - Castelnuovo di Porto", fa parte del Servizio idrico integrato ATO 2, gestito da ACEA ATO 2 spa, con una capacità depurativa complessiva pari a 3.300 AE e con 4.981 AETU serviti.

(…)

Dalla cartografia sopra rappresentata, e come dichiarato nel RP a pag 9, l'area del Piano in esame, è inserita nell'agglomerato urbano di Castelnuovo di Porto, è risulta adiacente alla rete fognaria a servizio della frazione di Colle Verde.

In base alle informazioni in possesso di Arpa Lazio, visionabili all'indirizzo https://sira.arpalazio.it/web/guest/giudizi#/, - carta dei giudizi Macro attività –PTAR – Analisi delle pressioni – Deficit depurativo agglomerati di acque reflue urbane set dati PTAR 2021-2027, l'agglomerato urbano di Castelnuovo di Porto risulta: in DEFICIT depurativo per 1.000 – 5.000.

Rilevato che nel RP esaminato prevedere l'allaccio alla rete fognaria esistente, si rimanda alle Autorità Competenti (Città Metropolitana Roma Capitale, Comune e Servizio Idrico Integrato ACEA ATO 2), la valutazione dell'allaccio alla fognatura esistente, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.

Si evidenzia infine che le acque di acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree dei piazzali di parcheggio dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 152/06.

RIFIUTI

Per quanto riguarda la matrice rifiuti, si evidenzia che la Regione Lazio ha approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti (D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 e s.m.i.); al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione si evidenzia che il Comune di Castelnuovo di Porto ha raggiunto nel 2023 una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari al 74%, tale percentuale rispetta l'obiettivo normativo del 65%, stabilito dall'art. 205 del D.lgs. 152/06.

Le informazioni sulla produzione e raccolta dei rifiuti sono consultabili sia nel Catasto Nazionale Rifiuti (http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) e sia nel rapporto rifiuti di Arpa Lazio (https://www.arpalazio.it/ambiente/rifiuti/pubblicazioni-rifiuti), rapporto redatto per gli effetti della Determinazione Regionale n. G04229 del 07/04/2022, in cui la Regione Lazio ha disposto l'obbligo per tutti i Comuni di fornire i dati sulla raccolta differenziata attraverso l'applicativo web O.R.So.

REGIONE LAZIO

(…)
La significatività dell'impatto sulla produzione e raccolta dei rifiuti provenienti a regime dal Piano in esame, si prevede che sia poco significativa mantenendo la corretta gestione per i rifiuti e adottando le modalità di intervento (raccolta rifiuti porta a porta) mirate a ridurre la produzione rifiuti e azioni che favoriscano il recupero e il riciclo.
La produzione dei rifiuti in fase di cantiere (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente. Si rammenta che nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione, tale attività deve esplicitamente risultare dall'atto autorizzativo dell'opera di scavo. In caso di altre destinazioni, le terre e rocce da scavo sono classificati come rifiuti speciali e soggette alle procedure di qualificazione ed istradamento ai centri di recupero/smaltimento previsti dalle norme vigenti (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).
RUMORE
Per quanto attiene gli aspetti relativi al Rumore in base alle informazioni in possesso di Arpa Lazio, il comune di Castelnuovo di Porto risulta aver approvato il Piano di Zonizzazione Acustica con DCC n. 5 del 25.03.2010. Si prende atto che nel RP pag. a 32, viene riportato che l'area di progetto ricade in classe acustica II con valori di riferimento massimi, espressi in Leq in dB(A), pari a 55, mentre i valori limite di qualità, sempre espressi in Leq in dB(a), sono pari a 45.
Atteso che il Piano in esame prevede la realizzazione di tipologie edilizie residenziali, si rammenta pertanto che alla richiesta delle relative concessioni edilizie, il proponente dovrà predisporre la documentazione di previsione di clima acustico ai sensi dell'art. 19 della L.R. 18/01. Le sorgenti acustiche comprese nella progettazione dovranno inoltre assicurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione, diurni e notturni, e il rispetto dei valori limite di immissione differenziali pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.
Fermo restando il rispetto dei suddetti valori limite di cui al DPCM 14/11/97, in fase di realizzazione del Piano in esame occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione delle emissioni acustiche sia nella fase in operam che post operam e sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee).
Il Piano dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei limiti dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997.
SUOLO
Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o semi-naturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, e quindi del grado di impermeabilizzazione che è strettamente legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali.
A tal fine si informa che il 17 novembre 2021 la Commissione Europea ha approvato la "Strategia del Suolo per il 2030" andando a definire le misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale che si propone la Commissione è che, entro il 2050, tutti gli stati membri della Comunità Europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete.
In attesa del quadro legislativo sulla salute dei suoli, a livello nazionale, lo strumento di riferimento per la messa a sistema dell'attuazione dell'Agenda 2030 è rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, (SNSvS 2022), approvata dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite), visionabile sul sito del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/SNSvS_2022.pdf
I dati sul consumo di suolo sono consultabili sul portale del consumo di suolo del SNPA al seguente indirizzo : https://www.consumosuolo.it/indicatori. Per l'annualità 2023 il comune di Castelnuovo di Porto ha una percentuale di suolo consumato rispetto alla superficie amministrata pari a 8,19 %, corrispondente a ettari 249,9 ha, e rispetto al 2022, si registra un incremento di consumo di suolo netto pari a 0,1 ettari.

REGIONE LAZIO

Alla luce di quanto sopra detto, sarebbe opportuno in fase di attuazione del Programma in esame prevedere misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo, quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione.
In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Nel caso in cui, il PDL in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, Considerato che dal RP pag si evince che il Piano in esame prevede ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, (presenza di due elettrodotti, uno sulla via Centauro e l'altro nella porzione sud dell'area trasversale, gestiti da Terna S.p.A) occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto la presenza degli elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003), con l'obbligo di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.
RADON
A seguito dell'emanazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 2024.
In considerazione di quanto sopra riportato è quindi necessario che in fase di esecuzione del Piano in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.

3 **Città Metropolitana di Roma Capitale -** DIPARTIMENTO IV Pianificazione strategica e Governo del territorio - SERVIZIO 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG"
Nota prot. n.1581001 del 27/12/2024
Come si evince dal RP in esame, l'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un insediamento residenziale nel Comune di Castelnuovo di Porto (RM) mediante un Piano Particolareggiato d'iniziativa privata in variante ai sensi dell'art. 4 della LR n. 36/1987 al P.R.G. vigente che classifica l'area come Zona E – agricola. Inoltre, il suddetto Piano ricade nella Perimetrazione dei Nuclei Abusivi (Adozione DCC n. 2/2014 – Controdeduzioni DCC n. 35/2016) approvata e divenuta esecutiva ed è conforme al P.U.C.G adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2022, che classifica l'area di intervento come comparto attuativo n.1, nell'ambito della Sottozona B7 – Completamento e recupero nuclei edilizi abusivi, in cui è consentita l'edificazione mediante Piano Attuativo o PdC convenzionato
L'area di intervento, situata ad est del centro del Comune di Castelnuovo di Porto e in adiacenza alla zona residenziale "Colle Verde", si estende su una superficie di 14.270 mq, articolata in due lotti, classificati catastalmente al foglio …omissis… e particelle …omissis…, di consistenza pari rispettivamente a 6.887 mq e 7683 mq.
Il progetto, in considerazione di un Indice di Fabbricabilità Fondiaria pari a 0,35 mc/mq, prevede la realizzazione di 9 abitazioni (5 unifamiliari e 4 bifamiliari), con un volume complessivo di 4.994,5 mc ed una superficie coperta di 1.559,88 mq. Il numero di nuovi abitanti insediati è pari a 43, valore di riferimento per il calcolo delle aree da destinare a standard urbanistici: 387,00 mq di verde pubblico, 107,5 mq di parcheggio pubblico, mq 225 per istruzione e mq 100 per attrezzature di interesse comune.
Il progetto rispetta il contesto morfologico e vegetazionale dell'area, adottando materiali naturali e minimizzando le alterazioni del terreno. L'area è già servita da reti fognarie, idriche, elettriche, telefoniche e del metano, con previsti allacciamenti per i nuovi edifici.
Circa il quadro vincolistico, l'area interessata non risulta compresa in aree Naturali Protette e nell'ambito di "Rete Natura 2000; per quanto riguarda invece il P.T.P.R. (Tav. A) la stessa area è quasi interamente inclusa nell'ambito del "Paesaggio Agrario di Valore" e, per una porzione trascurabile, nel "Paesaggio degli Insediamenti Urbani", risultando marginalmente interessata da Beni paesaggistici descritti nella Tavola B (vaste località con valore estetico tradizionale – bellezze panoramiche).

REGIONE LAZIO

Non risultano interferenze con strade provinciali e istituti scolastici provinciali, né con il patrimonio immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale.
Per quanto riguarda le valutazioni condotte sull'area d'intervento in relazione al P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale), approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, in relazione alle valutazioni condotte rispetto al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), approvato mediante D.C.P. n° 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato il 6 marzo 2010 sul B.U.R. Lazio n. 9, si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 delle N.A. del PTPG "La compatibilità al PTPG è richiesta nel caso di varianti ai PRG vigenti, escluse quelle di cui ai punti 1 e 1 bis della LR n. 36/ 87, limitatamente alle aree oggetto delle varianti medesime". Poiché l'intervento in argomento è stato dichiarato in variante al PRG vigente, sussistono le condizioni per l'espressione del parere di compatibilità al P.T.P.G. ai sensi dell'art. 20, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.
Con riferimento alla Tavola TP2 del P.T.P.G., segnatamente al Sistema Ambientale, l'area interessata dall'intervento in argomento è interamente inclusa nel "Territorio Agricolo" per il quale l'art. 60 della N.A. del PTPG prevede che «il regime normativo del Territorio Agricolo è costituito, in forma integrata, dalle norme sulla edificabilità del territorio agricolo di cui al Titolo IV della L.R n. 38/99 e LR n. 24/98, e dalla disciplina relativa al Sistema ambientale di cui al Titolo II delle presenti norme».
Inoltre, l'intervento proposto non interessa componenti della Rete Ecologica Provinciale e, pertanto, non assume implicazioni rilevanti per la funzionalità ecosistemica del contesto. Infine, non si rilevano impatti con gli altri Sistemi descritti nel PTPG.
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sulla base della documentazione acquisita, è verificata l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente documento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata, inoltre, l'assenza di proprio conflitto d'interesse, anche potenziale, che comporti obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90, degli artt. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 5 e 6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale,
atteso che è competenza del Comune e degli altri Enti coinvolti alle verifiche di rito (legittimità delle preesistenze, vincolistica, conformità urbanistica, standard ecc.), nel considerare che l'intervento in oggetto non evidenzia particolari criticità rispetto alle direttive e prescrizioni del PTPG, ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione dell'ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, si rilevano i seguenti ulteriori elementi da approfondire in un eventuale Rapporto Ambientale e comunque da garantire nel prosieguo dell'iter urbanistico:
- sia verificata la coerenza, sia di carico insediativo sia di configurazione planimetrica, tra le previsioni del comparto edificatorio oggetto del piano attuativo in esame e l'intera sottozona B7.8 Perimetrazione LR 28/80 n. 10 VALLE LUNGA all'interno della quale si colloca.

DATO ATTO che l'AP non ha fornito riscontro alle osservazioni degli SCA ai sensi dell'art.12, comma 4 del decreto.

DATO ATTO che sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare, il Piano oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata, non riscontrata dai SCA, risulta inquadrato come segue:

Piano di Assetto Idrogeologico	*Per quanto riguarda il progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), "aree soggette a rischio esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo (PS1)", il PROGETTO non è interessata da vincoli, come evidenziato nelle tavole in allegato, né sono segnalate problematiche legate a criticità relative all'assetto geomorfologico da cui derivino rischi per frane, né tantomeno al rischio esondazione da cui derivino rischi idraulici.*

REGIONE LAZIO

	Possono pertanto assumersi, i seguenti obiettivi di carattere generale: *- tutela e difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo.*
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale *D.C.R. n.5 del 21/04/2021*	*Dal punto di vista paesaggistico, secondo le previsioni del P.T.P.R., approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, l'area non risulta interessata da vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 134 comma 1 del Codice. Alla Tav. A del P.T.P.R. essa è inquadrata nel Sistema del Paesaggio Agrario del Valore; per effetto dell'art. 6 delle NORME, il P.T.P.R. non ha efficacia prescrittiva, ma solo valenza conoscitiva e/o propositiva, trattandosi di aree non ricomprese tra quelle soggette a regime vincolistico.*

VERIFICATO ulteriormente che l'area interessata dalla variante non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;

RICHIAMATO l'allegato I del D.Lgs. 152/06 il quale, nello stabilire i criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS, fornisce, al comma 2, gli elementi di cui il Rapporto Preliminare deve fornire riscontro ai fini della valutazione degli impatti;

CONSIDERATO che:

- L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- l'area interessata dal piano non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- I SCA non hanno evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- Il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- I SCA hanno evidenziato delle criticità ambientali che non comportano impatti significativi;
- Le criticità ambientali evidenziate dai SCA sono mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure dagli stessi indicate;
- Il piano interviene su di una limitata estensione territoriale introducendo, nel contesto ambientale di riferimento, limitati carichi insediativi;
- L'intervento proposto non interessa componenti della Rete Ecologica Provinciale e, pertanto, non assume implicazioni rilevanti per la funzionalità ecosistemica del contesto;
- L'intervento in oggetto non evidenzia particolari criticità rispetto alle direttive e prescrizioni del PTPG;
- Quanto evidenziato dal SCA CMRC"… *risultando marginalmente interessata da Beni paesaggistici descritti nella Tavola B (vaste località con valore estetico tradizionale – bellezze panoramiche*) non trova riscontro in quanto evidenziato dal rapporto Preliminare (Allegato 06.2);
- In ordine a quanto evidenziato da ARPALAZIO, con riferimento al deficit depurativo, la struttura competente non ha fatto pervenire il proprio parere di competenza ma che lo stesso può essere acquisito preliminarmente alla approvazione del piano.

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell'allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- Il piano comporta delle modificazioni permanenti alle destinazioni d'uso dei suoli ed alle correlate specifiche di utilizzo;
- Le modificazioni apportate dal piano non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente;

REGIONE LAZIO

- Le modificazioni apportate dal piano sono limitate in ordine alla entità territoriale dello stesso nonché in ordine alle specifiche attuative;
- Il contesto territoriale ed ambientale di ricaduta del piano non presenta particolari elementi di valore e/o vulnerabilità;
- Le modificazioni apportate dal piano non determinano significativi incrementi dei carichi sulle componenti ambientali interessate;
- Quanto detto al punto precedente anche tenuto conto delle sensibilità/criticità rilevate nel contesto ambientale di riferimento;
- Le limitate ricadute del piano, in ordine all'interessamento delle componenti ambientali interessate, non risulta essere significativo anche tenuto conto dei possibili cumuli con i carichi incidenti presenti e previsti dal quadro pianificatorio vigente;
- I limitati impatti derivanti dal piano risultano mitigabili mediante l'attuazione di specifiche misure;
- I possibili impatti derivanti dall'attuazione del piano, in ordine al deficit depurativo, possono essere controllati mediante previa verifica della disponibilità all'allaccio ed acquisizione del parere di competenza del gestore del servizio idrico integrato.

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

1. Preliminarmente all'attuazione del piano dovrà essere approfondito il quadro delle informazioni inerenti agli assetti vegetazionali, con riguardo alle componenti di interesse forestale, presenti all'interno delle aree di intervento ed eventualmente oggetto di azioni comportanti eliminazione di superfice boscata.
2. Quanto al punto precedente in ottemperanza alle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 della LR n. 39/02 e dell'art. 3 del D lgs n. 34/18 e a quanto indicato dalla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sovranita' alimentare, caccia e pesca, foreste, Area governo del territorio, multifunzionalità e foreste con nota prot. n.1550573 del 17/12/2024 con particolare riferimento alla stima preventiva delle aree occupate da ambiti classificati bosco o aree assimilata a bosco, potenzialmente oggetto di trasformazione ad altra destinazione o forma d'uso, al fine di valutare i conseguenti oneri compensativi da porre in atto in fase di realizzazione.
3. Dovranno essere adottati tutti provvedimenti per il mantenimento e il risanamento della qualità dell'aria, previsti dall'aggiornamento del PRQA vigente, specificamente:
   - Sezione III provvedimenti per il mantenimento della Qualità dell'Aria (artt. dal 4 al 9);
   - • Sezione IV provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria, (artt. dal 12 al 16);
   - • Sezione V ulteriori provvedimenti da adottarsi nei Comuni dell'Agglomerato di Roma (art 18);
   - • e nel caso si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, il Comune è tenuto ad assumere i provvedimenti di carattere emergenziale di cui all'art. 25.
4. Con riferimento al punto precedente, in particolare:
   a. Per quanto concerne il fabbisogno energetico degli edifici, si dovrà prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, dimensionati al fine di fornire ed accumulare energia elettrica per soddisfare i relativi bisogni energetici;
   b. Per quanto concerne la climatizzazione/riscaldamento degli edifici, si dovranno adottare sistemi (ad es. pompa di calore) che non fanno ricorso a processi di combustione;
   c. Per quanto concerne la produzione di acqua calda sanitaria, si dovranno adottare sistemi (solari termici e/o a pompa di calore) che non fanno ricorso a processi di combustione;
5. Nelle fasi di esecuzione del Pdl si dovranno rispettare:
   a. L'art. 26 del D.lg. 199/2021, il quale prevede, dal 13/06/2022, l'obbligo che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
   b. L'art. 5 della L.R. 27/05/2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia;

REGIONE LAZIO

c. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTAR) vigente, articolo 10, le quali dispongono l'obiettivo del raggiungimento dello stato di qualità 'buono' dei corpi idrici, secondo il programma di misure identificate nel PTAR compatibilmente con le risorse tecnico-economiche disponibili, ovvero l'adozione di tutte le misure atte: a evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati e/o a ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e ad arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze prioritarie. A tal fine gli Enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il raggiungimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme.

6. Al fine di verificare, preliminarmente alla approvazione del piano, la capacità del sistema depurativo di soddisfare all'incremento dei reflui urbani generati dal carico insediativo previsto dal piano stesso dovrà essere acquisito il parere di competenza di Città Metropolitana Roma Capitale, Comune e Servizio Idrico Integrato ACEA ATO 2.
7. Quanto detto al punto precedente anche in considerazione di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsto da altri piani.
8. Dovrà essere mantenuta la corretta gestione dei rifiuti e adottando le modalità di intervento (raccolta rifiuti porta a porta) mirate a ridurre la produzione rifiuti e azioni che ne favoriscano il recupero e il riciclo.
9. La produzione dei rifiuti in fase di cantiere (demolizione, costruzione, scavo ecc.) dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente. Si rammenta che nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione, tale attività deve esplicitamente risultare dall'atto autorizzativo dell'opera di scavo. In caso di altre destinazioni, le terre e rocce da scavo sono classificati come rifiuti speciali e soggette alle procedure di qualificazione ed istradamento ai centri di recupero/smaltimento previsti dalle norme vigenti (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).
10. Le domande di concessione edilizia, dovranno essere corredate di documentazione di previsione di clima acustico ai sensi dell'art. 19 della L.R. 18/01.
11. Le sorgenti acustiche comprese nella progettazione dovranno inoltre assicurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione, diurni e notturni, e il rispetto dei valori limite di immissione differenziali pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.
12. In fase di realizzazione del Piano dovranno essere attuate adeguate misure di mitigazione delle emissioni acustiche sia nella fase in operam che post operam e sarà necessario ottemperare a quanto richiesto dalla L.R. 18/01 art. 17 (autorizzazione attività rumorose temporanee).
13. Il Piano dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei limiti dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997.
14. Dovranno essere previste misure finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo, quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità, adottando misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione.
15. In relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.
16. Gli ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, con particolare riferimento a quelli segnalati nel Rapporto Preliminare, dovranno, in considerazione dei valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, essere resi conformi alle disposizioni di cui alla Legge 36/2001 e al DPCM 08 luglio 2003, definendo fasce di rispetto all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.
17. Si dovranno prevedere specifiche prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.
18. Dovrà essere verificata, preliminarmente all'approvazione, la coerenza del carico insediativo e della configurazione planimetrica, tra le previsioni del comparto edificatorio oggetto del piano attuativo in esame e l'intera sottozona B7.8 Perimetrazione LR 28/80 n. 10 VALLE LUNGA all'interno della quale si colloca.
19. Dovrà essere, preliminarmente all'approvazione, accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.117 del 24/03/2020 "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali";

REGIONE LAZIO

20. Siano rispettate le ulteriori prescrizioni indicate dai SCA nel presente provvedimento;
21. Venga accertata l'assenza di diritti collettivi derivanti dalla presenza di vincoli di uso civico o di demanio collettivo, attraverso idonea attestazione comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 1/86. A tale riguardo si evidenzia che la presenza di diritti di uso civico costituisce vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. h del Codice, pertanto in tal caso dovrà essere verificata la conformità e compatibilità dell'intervento alle norme di tutela paesaggistica relative agli usi civici contenute nel PTPR;

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Brunotti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)